



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR **23** del **7/3/2023** REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - Approvazione tariffe per l'anno 2023

L'anno **2023** e questo dì **7** del mese di **marzo** presso la propria sede legale nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore **15:30**, la Giunta del Comune di Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Bernardi Dario- Molesini Francesca- Trentini Angelo- Roma Gian Luca- Bigoni Michela- Belletti Enrico	

Partecipa *Rita Crivellari* - **Segretario**.
Presiede *Dario Bernardi* - **Sindaco**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- con Scrittura privata n. 2 dell'01/10/2013 è stata stipulata la *"Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali"*;
- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e che, inoltre, l'art. 1, comma 821 della stessa Legge, prevede che il Canone summenzionato sia disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- con deliberazioni n. 9 in data 14/04/2021 del Comune di Argenta, n. 6 del 29/03/2021 del Comune di Portomaggiore e con deliberazione n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia "Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari" la quale, in base al "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020" comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;
- l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;
- con Scrittura privata n. 76 prot. Gen. n. 0013914 del 13/05/2021 è stata stipulata la *"Convenzione tra i comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione tributi locali e servizi finanziari"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali e servizi finanziari, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria e di canone unico. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di determinazione/modifica"*

delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 2, comma 1.”;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Dato atto che il Comune di Portomaggiore ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-845 e ss.mm.ii.” con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2021, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 del 22/11/2021 e n. 52 del 21/12/2021;

Considerato che:

- i commi 826 ed 827 della Legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
- l'art. 1, comma 843, della Legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i pregressi prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

Visti:

- l'Art. 13 - *Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa*, l'Art. 14 *Modalità di determinazione del canone in base alla zona* e l'Art. 15 *Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità*, del “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, che dettano i criteri di graduazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando anche un “coefficiente di conversione invarianza gettito”, che, in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della Legge n. 160 del 2019, permetterà una tendenziale invarianza di gettito;

- l'Art. 26 - Modalità di applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, del "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", in base al quale si è provveduto a determinare le tariffe, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l'utilizzo di un "coefficiente di conversione invarianza gettito", che garantiscono una tendenziale invarianza di gettito, pur non prevedendo la normativa l'applicazione di specifiche tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni;

- l'Art. 51 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa, l'Art. 52 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona, l'Art. 53 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità, "del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", che dettano i criteri di graduazione della tariffa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di occupazione, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando anche un "coefficiente di conversione invarianza gettito", che permetterà una tendenziale invarianza di gettito;

- l'Art. 63 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa, del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che detta i criteri di graduazione della tariffa del canone mercatale; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della Legge n. 160 del 2019;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2023, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775, della L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022 e con esso anche il termine di approvazione delle tariffe relative al canone unico patrimoniale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Dato atto che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

- con delibera Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - Assegnazione Risorse Finanziarie";
- con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2023 si è dato atto che con successiva deliberazione, a completamento del Piano esecutivo di gestione 2023/2025, verranno approvati e assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle correlate risorse umane e strumentali, per l'attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione dell'Ente.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 27.10.2022 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2022-2024.

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare le tariffe per l'anno 2023 del canone per esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale di cui ai TITOLI, II, III, IV e V del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-845 e ss.mm.ii." approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2021, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 del 22/11/2021 e n. 52 del 21/12/2021, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 01/01/2023, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;

4) di dare atto che le tariffe sono state definite in modo da tendere all'invarianza di gettito;

5) di disporre la trasmissione del presente atto alla società Abaco Spa, concessionario del servizio di riscossione del Canone Unico Patrimoniale;

6) di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio SUAP e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del controllo circa l'eventuale recupero di entrata;

7) di pubblicare il presente atto sul sito del Comune di Portomaggiore;

Con separata votazione legalmente resa all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le tariffe per l'anno 2023 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025.

Firmato in digitale IL SINDACO Dario Bernardi	Firmato in digitale IL SEGRETARIO Rita Crivellari
---	---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE - UIONE VALLI E DELIZIE
TARIFFE STANDARD CANONE UNICO**

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €	0,700

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	40,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,700 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,267 €	0,381
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE - UIONE VALLI E DELIZIE
TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	13,427 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	13,427 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	20,140 €	0,504
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	33,567 €	0,839
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	40,281 €	1,007
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	41,316 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	41,316 €	1,033

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,089 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,089 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,134 €	0,504
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,179 €	0,672
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,179 €	0,672
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,179 €	0,672
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,224 €	0,839
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,269 €	1,008
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,582 €	9,688
PUBBL. SONORA CN	7,746 €	29,063
STRISCIONI ZONA 1	0,895 €	3,359
AEROMOBILI CN	61,974 €	232,524
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,275 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,275 €	1,033

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,114 €	0,162
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE - UIONE VALLI E DELIZIE
TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**

OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	42,000 €	1,050
ZONA/CATEGORIA 2	39,920 €	0,998
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	2,300 €	3,286
ZONA/CATEGORIA 2	2,185 €	3,121
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE - UIONE VALLI E DELIZIE
TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**

TARIFFE CU MERCATO

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,467 €	0,700 €	0,354	0,333	0,280